

**Istanza per l'acquisizione di certificati o estratti di atti di stato civile**

(Art. 450 CC; artt. 108-109 D.P.R. n. 396/2000; Art. 177 D.Lgs. n. 196/2003)

AL COMUNE DI SARZANA  
Ufficio di STATO CIVILE

Il/la sottoscritto/a:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato/a in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

In qualità di <sup>1</sup> \_\_\_\_\_**CHIEDE**Il rilascio di COPIA INTEGRALE  - ESTRATTO  dell'atto di: **NASCITA:** nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_**se Estratto:** senza paternità e maternità  - con paternità e maternità  - su mod. internazionale  **MATRIMONIO:** celebrato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_**se Estratto:** su mod. standard  - su mod. internazionale  **SEP./** **DIV. EX ART.6 - EX ART.12** /  **MOD. CONDIZ.**  **SEP./** **DIV. EX ART.6 - EX ART.12** **MORTE:** deceduto/a in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_**se Estratto:** su mod. standard  - su mod. internazionale  relativo alla propria persona -  relativo alla persona sottoindicata:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato/a in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

*(In assenza del nome e cognome della persona di cui si richiede la documentazione è necessario dare tutte le indicazioni utili ad eseguire l'indagine di cui al 3° comma dell'art. 450 del CC, tesa ad individuare il soggetto)*Il documento viene richiesto per uso <sup>2</sup> \_\_\_\_\_**Allega:**  fotocopia di documento d'identità in corso di validità (art. 39 D.P.R. n. 445/2000) -  fotocopia del mandato speciale

Sarzana, lì \_\_\_\_\_

In fede  
Il/la richiedente

- **Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni:** i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Sarzana (Sp) e che il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
- **AVVERTENZA:** le suddette certificazioni non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 15 della legge 183 del 12/11/2011.

<sup>1</sup> **Note per la compilazione:**

Indicare la qualità del richiedente in rapporto alla persona cui si riferisce l'estratto dell'atto richiesto (es., diretto interessato, relazione di parentela, esercente la potestà o tutore, delegato del diretto interessato munito di mandato speciale).

<sup>2</sup> **Indicare le motivazioni della richiesta in quanto, il rilascio della copia integrale e degli estratti è consentito esclusivamente:**

- a. alla persona cui si riferisce l'atto;
- b. da persona che comprova l'interesse personale ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
- c. trascorsi settanta anni dalla formazione dell'atto (art. 107 DPR 03/11/2000, n. 396 e art. 177 D.Lgs 196/2003).

**Per Info:** Comune di Sarzana - Servizi Demografici Piazza V. Veneto, 4 - 19038 Sarzana (Sp) tel.: 0187 614.369-370 - fax 0187 614367  
sito web: [www.comunesarzana.gov.it](http://www.comunesarzana.gov.it) - mail: [anagrafe@comunesarzana.gov.it](mailto:anagrafe@comunesarzana.gov.it)

## ***Estratto delle norme di riferimento in materia di rilascio di certificati-estratti di stato civile***

### **Codice Civile**

#### **Articolo 450 - Pubblicità dei registri dello stato civile**

1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

### **Legge 31 ottobre 1955, n. 1064**

#### **Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile**

##### **Articolo 1**

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

- 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
- 2) in tutti i documenti di riconoscimento.

##### **Articolo 2**

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimazione o di filiazione.

### **Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432**

#### **Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.**

##### **Articolo 3**

Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità e della maternità.

### **Decreto Presidente della Repubblica**

#### **3 novembre 2000, n. 396**

#### **Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127**

##### **Articolo 107 - Estratti per copia integrale**

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
  - a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
  - b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
  - c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

##### **Articolo 108 - Contenuto**

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
  - a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
  - b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
  - c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

### **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

#### **Codice in materia di protezione dei dati personali**

##### **Articolo 177 - Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali**

[...] 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto. [...].